Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I
L'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile ¹ è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 lett. c
 ¹ Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente: c. per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.
II ¹ Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 1 RS 172.042.110 Ordinanza RU 2015

Allegato 1 (art. 4, lett. a)

Prestazioni degli uffici di stato civile

n. I.3.4 e I.9.4

I. Divulgazione di dati dello stato civile

L'emolumento comprende la domanda d'autorizzazione della divulgazione presentata dall'ufficio dello stato civile all'autorità di vigilanza.

. . .

3.4 Abrogato

..

9.4 Abrogato

Ordinanza RU 2013

Allegato 2 (art. 4, lett. b)

Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile n. I.1

I. Disbrigo di domande

1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) 200